

TUA MOTOR AUTOVETTURE

Condizioni Generali di Assicurazione

Premessa

Le seguenti condizioni costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TUAMOT 1 ed. 06/2011 e del Fascicolo Informativo (Modello FASMOT 1 ed. 06/2011). Data aggiornamento: 01/11/2011.

Norme comuni a tutte le sezioni di polizza

Art. 1 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 2 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata

norma.

Art. 3
Pagamento del
premio

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta riportata sui documenti assicurativi) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell'Art. 4 "Adeguamento del premio. Se il contraente non paga le rate di premio intermedie l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00). Qualora il contratto sia emesso per le sole garanzie Corpi Veicoli Terrestri e Protezione Legale, non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00). In questi casi il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato TUA o all'agente in qualità di agente di TUA. Per importi pari o superiori a 5.000,00 euro dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione al ministero di competenza;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente TUA.

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante."

Art. 4
Modifica delle
condizioni di
premio e di
polizza

Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, TUA si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio e di polizza al momento della scadenza annuale.

Non si considerano modifiche delle condizioni di premio le

variazioni derivanti:

- dall'applicazione delle regole evolutive in caso di tariffa bonus/malus o pejus;
- dall'adeguamento dei valori assicurati rispetto all'annualità precedente.

Non si considerano modifiche delle condizioni di polizza le variazioni derivanti da adeguamento a disposizioni legislative.

Le indicazioni circa il nuovo ammontare del premio, in ottemperanza a quanto disposto dall'allegato 1 del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza.

Entro il medesimo termine, qualora TUA intenda proporre il rinnovo del contratto con condizioni di polizza diverse da quelle precedentemente convenute, ne darà adeguata comunicazione al contraente.

Nel caso in cui il Contraente:

- comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio e/o di polizza entro la scadenza annuale il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza
- comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio e/o di polizza al massimo entro i 15 giorni successivi alla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto con effetto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;
- non prenda contatto con l'Agenzia e comunque non provveda alla corresponsione del premio, il contratto si considera risolto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale, senza obbligo di comunicazione tra le parti;
- abbia provveduto nel frattempo a stipulare nuova polizza con altra società per rischi già assicurati con la presente o anche solo per taluni di essi, il contratto si intende risolto alla data di effetto di tale nuova polizza;
- previo pagamento del premio, ritiri il certificato e il contrassegno ciò comporta il rinnovo del contratto e l'accettazione delle nuove condizioni di premio e/o di polizza.

**Art. 5
Rinnovo del
contratto**

Diversamente, e salvo quanto previsto dall'art. 4, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il

disposto del comma precedente.

Il contraente è tenuto a comunicare a TUA l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all'acquirente del veicolo, **previa restituzione a TUA del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde** (se rilasciata) da parte del contraente. TUA prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita appendice rilasciando i predetti nuovi documenti a nome del nuovo proprietario.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tale motivo, TUA non rilascerà l'attestato di rischio.

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedere, previa restituzione del certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata) relativi al veicolo alienato o consegnato in conto vendita, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo familiare convivente. Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede:

- al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione, se il veicolo sostituito appartiene al medesimo settore tariffario;
- al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione, se il veicolo sostituito appartiene a diverso settore tariffario.

Per le garanzie diverse dalla sezione R.C. Auto nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato qualora il contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, **TUA si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.**

Qualora il veicolo sostituito, sia che appartenga allo stesso settore che ad un settore diverso, comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Nel caso di diminuzione del premio, TUA effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usfruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

b)risoluzione del contratto: il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua se oltre **alla restituzione del certificato, contrassegno e della Carta Verde** (se rilasciata) **venga consegnata anche fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.** Nel caso di veicolo dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo alla data di messa in conto vendita **purché in pari data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. In difetto, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.**

Qualora sottoscritta la garanzia R.C. Auto è fatto salvo quanto previsto all'Art. 21.

Art. 7
Sostituzione del
certificato e del
contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, **TUA vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.** Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Art. 8
Risoluzione del
contratto per furto
o rapina del
veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Il proprietario può optare per:

- a) risolvere il contratto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il **Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio** con diritto dalla restituzione della parte di premio come disposto al comma precedente. Qualora il contratto sia stipulato con clausola bonus/malus, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso TUA entro 5 anni dalla data del furto.
- b) Sostituire il contratto con altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare convivente (art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione).

c) Sospendere il contratto (articolo 20 delle Condizioni Generali di assicurazione).

Per il punto b) il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del nuovo veicolo e, in ogni caso, copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, o un familiare convivente si sia già avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma, ed in relazione alla facoltà di cui alla lettera c) abbia già provveduto alla riattivazione con altro veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 19 per autovetture, 11 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi, 6 per motoveicoli/ciclomotori (C.U. 14).

Qualora il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non si sia avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, il contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata, o alla classe 24 per autovetture, 30 per autoveicoli trasporto cose, 10 per motoveicoli/ciclomotori, (C.U. 18), a seconda che venga riassicurato presso TUA rispettivamente entro 1 anno, o oltre, dalla data del furto.

In caso di rinvenimento del veicolo il contraente è tenuto a fornire copia del verbale di ritrovamento del veicolo rubato redatto dalla Pubblica Autorità.

La mancata consegna dei documenti previsti comporta l'assegnazione alla classe di merito 24 per autovetture, 30 per autoveicoli trasporto cose, 10 per motoveicoli/ciclomotori, (C.U. 18).

Art. 9
Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 10
Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Art. 11
Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da TUA.

Art. 12
Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 bis
Mediazione per la
conciliazione
delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Spazio lasciato volutamente vuoto

R.C. Auto – Autovetture

Condizioni generali

Art. 13 Oggetto del contratto

TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Non sono considerati terzi i soggetti di cui all'art. 129 della Legge.

TUA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

TUA assicura inoltre:

- la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **escluso il caso di incendio;**
- **limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo**, assicura i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento. **Tale garanzia è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000 euro per anno assicurativo;**
- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione nel limite del

massimale RCA indicato in polizza.

Art. 14
Esclusioni e
rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) **nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- c) **nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- e) **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- f) **se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**
- g) **per i rischi derivanti dalla circolazione, per motivi professionali o di lavoro, all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.**
- h) **nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.**

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Ai fini dell'Assicurazione non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici dell'assicurazione il conducente del veicolo assicurato e limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2)

Art. 15
Limitazione e
rinunce al diritto
di rivalsa

Con riferimento alla personalizzazione "tipo guida" riportata nell'Art. 16, **TUA eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato da TUA con il massimo di 5.000,00 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate alla guida secondo la formula di personalizzazione tariffaria riportata in polizza.**

Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

TUA, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, salvo che il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato in occasione del sinistro stesso.

Art. 15 bis
Cessione del
Credito

Le parti pattuiscono, che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto a meno che TUA abbia prestatato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 16
Parametri di
tariffazione

La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stato stipulato il contratto.

Inoltre, viene tenuto conto della scelta operata dal Contraente tra una delle formule di personalizzazione del "tipo guida" sotto riportate:

- **GUIDA LIBERA:** alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
- **GUIDA ESPERTA** (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo): alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica.
- **GUIDA ESCLUSIVA:** alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato nella figura del proprietario con un'età

non inferiore ai 26 anni.

Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida solo per autovetture uso privato o promiscuo);

- **AZIENDA:** alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo).

Il Contraente ha la possibilità di installare sulla propria autovettura un Rilevatore Satellitare denominato **TBOX aderendo all'opzione tariffaria "TUA TI GUIDA"**. In tal caso può scegliere tra una delle seguenti personalizzazioni del tipo guida:

- **TI GUIDA GIOVANI:** qualora il proprietario dell'autovettura è una persona fisica con un'età compresa fra i 21 e i 25 anni. Alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
- **TI GUIDA DONNA:** qualora la proprietaria dell'autovettura è una persona fisica di sesso femminile con un'età non inferiore ai 26 anni. Alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
- **TI GUIDA ESPERTA:** alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni.
Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica con un'età superiore ai 26 anni (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
- **TI GUIDA LIBERA:** alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica con un'età non inferiore ai 26 anni (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
- **TI GUIDA AZIENDA:** alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo).

Art. 16 bis
Opzione tariffaria
"TI GUIDA"

Per scegliere l'opzione tariffaria "TI GUIDA" è necessario che:

- nella tabella della sinistrosità pregressa non sia presente alcun tipo di sinistro;
- il Contraente abbia già installato o installi ed attivi il rilevatore satellitare "TBOX";
- adempia agli impegni contrattuali indicati all'art. 16 ter

La polizza, stipulata con la tariffa "TUA TI GUIDA", consente di beneficiare:

- 1) di una riduzione di premio iniziale pari al 10%;
- 2) di una riduzione agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base all'**INDICE DI MERITO** (in seguito **IDM**) calcolato sulla base dei dati rilevati dal "TUABOX". (si rimanda al successivo

articolo per i dettagli).

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del premio iniziale sulla tariffa in vigore a tale momento.

Ai fini della determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da "TBOX" nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di "TBOX" o, se successivo, dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione;
- il secondo periodo ha una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di premio variabile in base all'IDM, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione di "TBOX" risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di "TBOX" risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutti i rilevamenti nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell'Art. 16 ter, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con le seguenti conseguenze:

- la perdita dello sconto iniziale;
- il venir meno del beneficio della riduzione del premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

TUA, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Telematics Srl, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sull'autovettura, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.

**Art. 16 ter
TBOX**

Servizi validi esclusivamente su autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo ed a condizione che siano presenti unitamente alla garanzia di assistenza "Special" per la formula **"TUA Ti Guida Sempre Sicuro"** e unitamente alle garanzie

Incendio, Furto, Inconvenienti Furto, Inconvenienti Incendio e Assistenza "Special" per la formula **"TUA Ti Guida Sempre Attento"**

Premessa

TUA ha stipulato un accordo con la Società OCTO Telematics Italia Srl, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il proprio Apparato Satellitare (di seguito denominato "TBOX").

Presupposti per la validità della presente clausola e per l'applicazione dei conseguenti servizi sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato di TBOX, concesso in comodato da OCTO Telematics Italia Srl al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile; o
2. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato del rilevatore satellitare, di proprietà del Contraente o del proprietario del veicolo stesso;
3. la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali
- Diritti dell'interessato
- Definizioni
- Oggetto del contratto
- Natura del contratto e sua durata
- Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione
- Estensione territoriale
- Canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi)
- Installazione, disinstallazione, reinstallazione di TBOX
- Cessione del contratto

Condizioni di assicurazione "TUA Ti Guida Sempre Sicuro" e "TUA Ti Guida Sempre Attento"

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

A. Il contraente, per usufruire dei servizi previsti dall'opzione tariffaria "TUA Ti guida", si impegna a:

1. **fare installare ed attivare il TBOX** da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl, entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva. Qualora il rilevatore satellitare fosse di proprietà del Contraente o dell'intestatario del veicolo, il Contraente si impegna a consegnare a TUA copia del contratto di

abbonamento eventualmente già concluso con la OCTO Telematics Srl per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash

2. **avvisare immediatamente** il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l'installatore convenzionato e l'agente, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. **comunicare immediatamente a TUA il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico** nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. **trasferire il TBOX, a proprie spese**, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo assicurato e a **fissare autonomamente** l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure **a comunicare tempestivamente** a TUA che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia Srl;
5. **fare disinstallare il TBOX, a proprie spese**, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente TUA, che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del TBOX presso l'installatore stesso;
6. **recarsi da un installatore convenzionato** in caso di guasto o di mancato funzionamento del TBOX, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e **fissare un nuovo appuntamento** con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. **informare il nuovo contraente**, nel caso di cessione del contratto di assicurazione dell'installazione di TBOX a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, **il cedente dovrà provvedere**

- a proprie spese** alla disinstallazione di TBOX dal veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione a TUA;
8. nel caso di "TUA Ti Guida Sempre Sicuro" **contattare immediatamente** la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall'Italia numero verde 800-662424 – dall'estero +39 0522 1845902) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca qualora lo stesso risulti assicurato con la Società per tali rischi. Nel caso di "Tua Ti Guida Sempre Attento" il contraente, qualora non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme furto, si impegna a **contattare immediatamente** la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall'Italia numero verde 800-749662 – dall'estero +390862442471) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca;
 9. **recarsi da un installatore convenzionato** per verificare il corretto funzionamento del TBOX:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti a TBOX o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.
- B.** Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera **A**, TUA si impegna a:
1. non applicare eventuali limiti all'indennizzo indicati sul simplo, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione di TBOX;
 2. in caso di furto parziale di parte del veicolo e di tentato furto del veicolo la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250 €
 3. in caso di sinistro (Rca, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo) avvenuto prima dell'attivazione di TBOX o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di TBOX e la consegna a terzi del veicolo stesso:
 - non chiedere il rimborso della parte di danno liquidato proporzionale alla differenza di premio di cui al punto 1.a della successiva lettera e);
 - non applicare la riduzione del valore del danno di cui al punto 1.b della successiva lettera e), fermi restando

gli eventuali limiti all'indennizzo presenti sul semplice di polizza.

- C.** Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del TBOX. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza.

In presenza dell'opzione tariffaria "TUA TI Guida", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

- D.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl tutti i dati registrati dal TBOX.

- E.** L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera

A. comporta:

1. **rispetto agli obblighi** di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - a. il contraente dovrà rimborsare a TUA la somma pari alla differenza fra il premio RCA, quelli Incendio e Furto e rapina applicati con TBOX e i premi che sarebbero normalmente previsti per il contratto senza TBOX, per l'intero periodo assicurativo;
 - b. se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l'indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il premio che sarebbe stato praticato per la garanzia Furto e rapina senza TBOX e quello applicato da TUA in conseguenza dell'installazione di TBOX;
2. **rispetto agli obblighi** di cui al punto 3 i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics Italia Srl non potranno essere correttamente erogati;
3. **rispetto agli obblighi** di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di:
 - rinuncia del contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl;
 - rinuncia del contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà annullato; il **contraente dovrà pagare** a TUA la somma pari alla differenza fra il premio RCA, Incendio e Furto e rapina applicati con TBOX e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza TBOX, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
4. **rispetto agli obblighi** di cui ai punti 8 e 9 in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo previsti in polizza, fermo restando, relativamente

al punto 8, il disposto dell'art. 1915 del Codice Civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del contraente/contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

F. In presenza dell'opzione tariffaria "TUA TI Guida", si prende atto tra le parti che la rinuncia del contraente o del contraente cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

**Art. 16 quater
Indice di merito
(IDM)**

Nel caso la polizza sia stata stipulata con l'opzione tariffaria "TI GUIDA" il contratto è assegnato ad un IDM che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di attivazione quali definiti in questo articolo e che si suddivide in 6 classi corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella degli "IDM":

IDM
1
2
3
4
5
6

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe IDM 5 della sopra riportata "Tabella Classi IDM".

b) Rinnovo

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, all'IDM dalla 1 alla 4 sulla base dei seguenti parametri:

- **1 Percorrenza annua:** suddivisa in 4 fasce come totale dei Km percorsi su base annua.;
- **2 Rispetto dei limiti di velocità:** i km percorsi al di sopra dei limiti di velocità rispetto al totale dei km percorsi. A tale fine sono definiti dei limiti standard in base alla tipologia di strada, quali:
 - Urbana: 50km/h
 - Extraurbana: 90km/h
 - Autostrada: 130km/h
- **3 Fasce orarie di percorrenza:** espresse in valore assoluto come totale annuo di chilometri percorsi in una fascia oraria notturna che va dalle ore 22.00 alle ore 6.00, indistintamente per tutti i

giorni della settimana. Anche in questo caso la percorrenza effettiva rilevata sarà riportata su base annua.

Se TUA ha effettuato, nel periodo di attivazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti,
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%,

il contratto è assegnato all'IDM **6**.

Nell'annualità successiva a quella di assegnazione all'IDM **6**, fatti salvi ulteriori pagamenti per risarcimento di danni conseguenti a sinistri quali definiti in questo articolo, il contratto a rinnovo è assegnato ad una classe IDM da 2 a 4 in base ai tre parametri di cui sopra.

Art. 17
Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 17 bis
Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da TUA a titolo definitivo per uno o più sinistri

Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare a TUA, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati a titolo definitivo da TUA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro/i liquidato/i sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente TUA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, l'effettivo ammontare del/i risarcimento/i e corrisponderne il/i relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell'informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del/i sinistro/i, TUA procederà a riclassificare il contratto.

La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

Art. 18
Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistri), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così

come richiesto nel modulo stesso.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, che **deve essere inviata a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato** o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, TUA ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di incidenti stradali con controparti estere la richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica

Art. 18 bis
Risarcimento
diretto – Modalità
per la denuncia
del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve inviare la richiesta secondo le modalità prevista nella Nota Informativa osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. sopraccitato.

Art. 19
Gestione delle
vertenze

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

TUA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

TUA ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'assicurato.

Art. 20
Sospensione di
garanzia/
Riattivazione

Sospensione

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a TUA, restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde (se rilasciati).

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del

certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a TUA.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore ad un mese.

All'atto della sospensione TUA rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.

Riattivazione

La riattivazione del contratto, che avviene con l'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); il premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza, viene determinato in ragione di 1/360 del premio annuo sulla base della tariffa in vigore al momento della riattivazione. Sul premio come sopra determinato si imputa inoltre, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Qualora il contratto sia stato stipulato nella forma "Bonus/Malus" o "Franchigia con Bonus/Malus" o "Pejus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Nel caso di documentata vendita, messa in conto vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, TUA restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti amministrati con "libro matricola",
- per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Art. 21
Distruzione,
demolizione o
esportazione del
veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contraente è tenuto a darne comunicazione a TUA fornendo

attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..

Il contraente in tali circostanze ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedere **previa restituzione del certificato, contrassegno e carta verde** (se rilasciata) del veicolo distrutto, demolito o esportato, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per altro veicolo.

Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Nel caso di diminuzione del premio, TUA effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia:

- un familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a in base allo stato di famiglia);
- un convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

b) Risoluzione del contratto: in tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione di:

- certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata);
- attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).

Per i contratti di durata inferiore all'anno TUA non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di documentata vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, TUA restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non

usufruita dalla data di sospensione.

- c) Cessione del contratto: il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo dandone immediata comunicazione a TUA attraverso l'Agenzia a cui è in carico il contratto, che emetterà appendice a nome del nuovo proprietario.**

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all'Agenzia.

Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido fino alla sua naturale scadenza.

TUA non rilascerà l'attestazione sulla stato del rischio.

- d) Sospendere il contratto:** (articolo 20 delle Condizioni Generali di assicurazione)

**Art. 22
Attestato di
rischio**

TUA invia l'attestato di rischio, salvo quanto previsto dal successivo Art. 23, all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. L'attestato di rischio contenente:

- la denominazione di TUA;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestato di rischio viene rilasciato;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione, nel caso in cui il contratto stesso sia stato stipulato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" contiene altresì:

- **la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,**
- **la classe di merito di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva secondo le norme di cui alla condizione speciale F.**

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, TUA invia l'attestato di rischio all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente.

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente, TUA rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato di rischio su richiesta del contraente entro 15 giorni dalla

richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria

Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 23
Casi di non
rilascio
dell'attestazione
dello stato di
rischio

Si precisa che TUA, nel caso di contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, non rilascia l'attestato di rischio, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso.

Condizioni Speciali R.C. Auto

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

A
Autoveicoli adibiti
a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, **salvo durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente**.

B
Danni a cose di
terzi trasportati su
autotassametri,
autovetture e
motocarrozze
date a noleggio
con conducente
o ad uso pubblico
o su autobus

TUA assicura la responsabilità del contraente, del proprietario (se persona diversa) e del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

C Rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione	<p>Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, TUA, a parziale deroga degli Artt. 16 e 17, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. <p>Tuttavia l'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.</p>
D Non tacita proroga	<p>A deroga del disposto dell'Art. 5, resta di comune accordo convenuto fra le Parti contraenti che il presente contratto si intende estinto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.</p>
I Danni provocati da veicoli identificati e non assicurati con RCA (solo per autovetture uso privato)	<p>Nel caso di incidente stradale avvenuto con altro veicolo identificato ma privo di regolare copertura assicurativa Rca come previsto dalla Legge, TUA provvederà, nel caso di esclusiva responsabilità del veicolo non assicurato, all'indennizzo dei danni materiali subiti dal veicolo assicurato TUA.</p> <p>In questo caso l'assicurato cederà a TUA, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile.</p>
L Responsabilità civile per fatto di figli minori (solo per autovetture uso privato)	<p>A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza, TUA limita fino all'importo di 250 euro il proprio diritto di rivalsa per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.</p>
N Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope	<p>TUA, a parziale deroga dell'art. 14, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>
O Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate	<p>TUA, a parziale deroga dell'art. 14, rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate. Rimane ferma la facoltà di TUA di</p>

risarcire il danno in proporzione.

P
Patto per i giovani
(solo per
autovetture uso
privato)

In caso di sinistro, qualora una o più regole del sotto indicato decalogo siano disattese, all'atto del rinnovo del contratto non verranno mantenute le agevolazioni previste dalla tariffa, fermo restando il diritto di rivalsa di TUA ai sensi dell'articolo 14 e con le limitazioni di cui all'art. 15:

1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo;
 2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psicofisiche perfette, fa guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi;
 3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psicofisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo;
 4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada;
 5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati;
 6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare;
 7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona;
 8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri;
 9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità;
 10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli "altri".
-

Inoltre le agevolazioni tariffarie all'atto del rinnovo o in caso di sostituzione in corso del contratto non verranno mantenute nel caso in cui:

- **l'intestatario al P.r.a. ha un'età maggiore ai 23 anni;**
- **i cavalli fiscali dell'autovettura siano maggiori di 14**
- **la classe CU sia inferiore alla 8;**
- **sia presente uno o più sinistri nella tabella della sinistrosità pregressa.**

R
Risarcimento in
forma specifica

Il contraente, **si obbliga a consentire a TUA di risarcire il danno in forma specifica**, facendo riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con TUA.

Tale obbligo si ha solo se:

- **il sinistro rientri nella procedura del risarcimento diretto prevista dalla normativa vigente;**
- **non risulti alcuna responsabilità dell'assicurato;**
- **la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con TUA sia ubicata non oltre 30 chilometri dal luogo del sinistro.**

L'elenco delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile sul sito www.tuaassicurazioni.it o contattando l'Agenzia presso la quale è in corso il contratto.

Qualora la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con TUA sia ubicata ad oltre 30 chilometri dal luogo del sinistro e/o residenza, il contraente potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia.

Salvo il caso sopra indicato, se il contraente ripara il veicolo presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata e chiede il rimborso delle spese sostenute (risarcimento per equivalente) avrà diritto alla liquidazione del danno secondo parametri per la quantificazione (costo orario della manodopera, costo dei pezzi di ricambio e tempari) applicati dalla carrozzeria o autofficina convenzionata più vicina al luogo del sinistro.

Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del sinistro una percentuale di responsabilità a carico del conducente del veicolo assicurato, il contraente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del veicolo che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte a TUA ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.

V
Vincolo a favore
dell'ente
finanziatore o di
società di leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, TUA si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- **non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente o società vincolataria o società di**

leasing;

- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
- non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'ente o società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente o società vincolataria fin d'ora autorizzata dal contraente.

Resta inteso che l'impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente o società vincolataria o società di leasing con lettera raccomandata.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla società di leasing nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Limitatamente alle autovetture (esclusi i fuoristrada), resta altresì inteso che, nel caso siano operanti le garanzie di CVT, i valori assicurati saranno aggiornati annualmente in base a quanto previsto all' art. 25 "Adeguamento automatico del valore assicurato" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F - "Franchigia con Bonus/Malus"

Autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza. **Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a TUA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** TUA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La presente assicurazione prevede inoltre riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri, il cui importo

liquidato sia superiore all'importo della franchigia scelta dal contraente, nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17. La presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:

Classi di merito						
li		1		10		19
lh		2		11		20
lg		3		12		21
lf		4		13		22
le		5		14		23
ld		6		15		24
lc		7		16		---
lb		8		17		---
la		9		18		---

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 19 (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" se relativo a:

- 1) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto.** Relativamente al punto 3 **il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **24** (C.U. 18) della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata.

Se presente un'ulteriore autovettura nel nucleo familiare, in ottemperanza a quanto indicato dalla Legge 40/2007, il contratto è assegnato alla medesima classe CU dell'autovettura già assicurata anche con un'altra Compagnia. In tal caso **il Contraente è tenuto a fornire:**

- Stato di famiglia;
- Copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà dell'autovettura già assicurata;

- Attestato di rischio dell'autovettura già assicurata;

Copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà dell'autovettura da assicurare.b) Veicolo già assicurato

b1) con forma tariffaria Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria Bonus/Malus:

- 1) presso TUA, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione indicata sull'attestazione rilasciata da TUA stessa;
- 2) presso altra Impresa, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione CU indicato sull'attestato di rischio convertita in base alla "Tabella di conversione" di seguito riportata;

TABELLA DI CONVERSIONE					
CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI MERITO TUA	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI MERITO TUA	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI MERITO TUA
1	1	7	10	13	16
2	3	8	11	14	19
3	4	9	12	15	20
4	5	10	13	16	21
5	7	11	14	17	22
6	8	12	15	18	24

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **24** (C.U. 18) della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 mesi. Tuttavia, qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiarai ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire della classe di merito indicata sull'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia del libretto da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U. 14)). Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, **il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato**

sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U.14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno **il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo** e il contratto è assegnato alla stessa classe di merito risultante da tale contratto. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Qualora il cliente presenti un attestato di rischio relativo ad un veicolo venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero, posto in conto vendita o è stato colpito da furto totale in data successiva o uguale alla scadenza annuale riportata sull'attestato stesso, e voglia usufruire della classe di merito per altro veicolo di sua proprietà, dovrà fornire oltre all'attestato di rischio in originale anche la relativa documentazione giustificativa.

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- **attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;**
- **copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.**

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 9, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 9 e 10 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

b2) con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa il contratto è assegnato alla classe **16** salvo quanto indicato nel prospetto sotto riportato, in relazione alla

situazione sinistri evidenziata nell'attestato di rischio:

N° anni consecutivi antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sx	Classe di merito
5	12
4	13
3	14
2	15
1	16

- Alla classe di merito C.U. determinata sulla base delle regole di collocazione che riportiamo di seguito.

1. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato.

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

Tuttavia, qualora l'attestazione di rischio riporti l'assegnazione ad una classe di merito C.U. il contratto verrà assegnato alla classe risultante dalla "Tabella di conversione".

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **24** (C.U. 18) della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 mesi. Tuttavia, qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di

12 e meno di 5 anni e dichiarati ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire della classe di merito indicata sull'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia del libretto da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, **il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà** (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U. 14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto è assegnato alla classe di merito **9** della "Tabella di conversione" sopra riportata. Qualora tale contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quarto comma.

Qualora il cliente presenti un attestato di rischio relativo ad un veicolo venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero, posto in conto vendita o è stato colpito da furto totale in data successiva o uguale alla scadenza annuale riportata sull'attestato stesso, e voglia usufruire della classe di merito per altro veicolo di sua proprietà, dovrà fornire oltre all'attestato di rischio in originale anche la relativa documentazione giustificativa.

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- **attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;**
- **copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del**

passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 10, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 10 e 11 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito, **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale lo stesso era stato assegnato.**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **24** (C.U. 18) effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b1) terzo comma, e alla lettera b2), terzo comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **19** (C.U. 14), a meno che **il contraente/proprietario o il proprietario se persona diversa dal contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero**, che consenta l'assegnazione alle classi C.U. come disciplinato dal secondo punto della lettera b2) e la convertita classe di merito interna come previsto alla lettera b1).

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **24** (C.U. 18).

f) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

“Tabella delle regole evolutive”

Classe di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”				
	Nessun sinistro	SINISTRI			
		1	2	3	4 o più
II	II	1A	8	15	19
1H	II	1	9	15	20
1G	1H	2	10	16	20
1F	1G	3	11	16	20
1E	1F	4	12	17	20
1D	1E	5	13	18	20
1C	1D	6	14	18	20
1B	1C	7	14	18	20
1A	1B	8	15	19	20
1	1A	9	16	20	20
2	1	10	17	20	21
3	2	11	18	20	22
4	3	12	19	20	22
5	4	13	19	20	23

Classe di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	SINISTRI			
		1	2	3	4 o più
7	6	15	20	21	24
8	7	15	20	21	24
9	8	15	20	22	24
10	9	15	20	22	24
11	10	16	20	23	24
12	11	16	20	24	24
13	12	17	21	24	24
14	13	18	21	24	24
15	14	19	22	24	24
16	15	20	23	24	24
17	16	21	24	24	24
18	17	21	24	24	24
19	18	22	24	24	24
20	19	24	24	24	24
21	20	24	24	24	24
22	21	24	24	24	24
23	22	24	24	24	24
24	23	24	24	24	24

"Tabella delle regole evolutive classe C.U."

Classe di merito C.U.	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 Sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, TUA assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un familiare convivente.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma

precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe 19 (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale (F).

i) Sostituzione alla scadenza annuale per cambio forma tariffaria

Il passaggio dalla presente tariffa "Franchigia con Bonus/Malus" a tariffa "Bonus/Malus", è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del contratto.

In tale caso il premio per l'annualità successiva viene calcolato con riferimento al coefficiente della classe di merito maturata secondo le regole evolutive della presente sezione "Franchigia con Bonus/Malus".

l) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

F - "Bonus/Malus"

Autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17 e che si articola in 33 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella delle "Classi di merito TUA" che segue:

Classi di merito						
li		1		10		19
lh		2		11		20
lg		3		12		21
lf		4		13		22
le		5		14		23
ld		6		15		24
lc		7		16		---
lb		8		17		---
la		9		18		---

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **19** (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" se relativo a:

- 1) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto. Relativamente al punto 3 il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **24** (C.U. 18) della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata.

Se presente un'ulteriore autovettura nel nucleo familiare, in ottemperanza a quanto indicato dalla Legge 40/2007, il contratto è assegnato alla medesima classe CU dell'autovettura già assicurata anche con un'altra Compagnia. In tal caso **il Contraente è tenuto a fornire:**

- Stato di famiglia;
- Copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà dell'autovettura già assicurata;
- Attestato di rischio dell'autovettura già assicurata;
- Copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà dell'autovettura da assicurare.

b) Veicolo già assicurato

b1) con forma tariffaria Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria Bonus/Malus:

- 1) presso TUA, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione indicata sull'attestazione rilasciata da TUA stessa;
- 2) presso altra Impresa, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione CU indicato sull'attestato di rischio convertita in base alla "Tabella di conversione" di seguito riportata;

TABELLA DI CONVERSIONE					
CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI MERITO TUA	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI MERITO TUA	CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI MERITO TUA
1	1	7	10	13	16
2	3	8	11	14	19
3	4	9	12	15	20
4	5	10	13	16	21
5	7	11	14	17	22
6	8	12	15	18	24

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **24** (C.U. 18) della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 mesi. Tuttavia, qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiarati ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire della classe di merito indicata sull'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia del libretto da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U. 14)). Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, **il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà** (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U.14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno **il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo** e il contratto è assegnato alla stessa classe di merito risultante da tale contratto. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Qualora il cliente presenti un attestato di rischio relativo ad un veicolo venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero, posto in conto vendita o è stato colpito da furto totale in data successiva o uguale alla scadenza annuale riportata sull'attestato stesso, e voglia usufruire della classe di merito per altro veicolo di sua proprietà, dovrà fornire oltre all'attestato di rischio in originale anche la relativa documentazione giustificativa.

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto di riscatto seguito leasing o noleggio a lungo

termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 9, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 9 e 10 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

b2) con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa il contratto è assegnato alla classe **16** salvo quanto indicato nel prospetto sotto riportato, in relazione alla situazione sinistri evidenziata nell'attestato di rischio:

N° anni consecutivi antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sx	Classe di merito
5	12
4	13
3	14
2	15
1	16

- Alla classe di merito C.U. determinata sulla base delle regole di collocazione che riportiamo di seguito.
- 1. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato.

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il numero di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato, provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

Tuttavia, qualora l'attestazione di rischio riporti l'assegnazione ad una classe di merito C.U. il contratto verrà assegnato alla classe risultante dalla "Tabella di conversione".

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **24** (C.U. 18) della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 mesi. Tuttavia, qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiarati ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire della classe di merito indicata sull'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia del libretto da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, **il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà** (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe **19** (C.U. 14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno il contraente deve esibire il precedente contratto

temporaneo e il contratto è assegnato alla classe di merito **16** della "Tabella di conversione" sopra riportata. Qualora tale contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quarto comma.

Qualora il cliente presenti un attestato di rischio relativo ad un veicolo venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero, posto in conto vendita o è stato colpito da furto totale in data successiva o uguale alla scadenza annuale riportata sull'attestato stesso, e voglia usufruire della classe di merito per altro veicolo di sua proprietà, dovrà fornire oltre all'attestato di rischio in originale anche la relativa documentazione giustificativa.

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 10, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 10 e 11 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito, **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale lo stesso era stato assegnato.**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di

tale dichiarazione.

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **24** (C.U. 18) effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b1) terzo comma, e alla lettera b2), terzo comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **19** (C.U. 14), a meno che **il contraente/proprietario o il proprietario se persona diversa dal contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero**, che consenta l'assegnazione alle classi C.U. come disciplinato dal secondo punto della lettera b2) e la convertita classe di merito interna come previsto alla lettera b1).

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **24** (C.U. 18).

f) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

"Tabella delle regole evolutive"

Classe di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	SINISTRI			
		1	2	3	4 o più
II	II	1A	8	15	19
IH	II	1	9	15	20
IG	IH	2	10	16	20
IF	IG	3	11	16	20
IE	IF	4	12	17	20
ID	IE	5	13	18	20
IC	ID	6	14	18	20
IB	IC	7	14	18	20
IA	IB	8	15	19	20
1	IA	9	16	20	20
2	1	10	17	20	21
3	2	11	18	20	22
4	3	12	19	20	22
5	4	13	19	20	23
6	5	14	20	20	24
7	6	15	20	21	24
8	7	15	20	21	24
9	8	15	20	22	24
10	9	15	20	22	24
11	10	16	20	23	24
12	11	16	20	24	24
13	12	17	21	24	24
14	13	18	21	24	24
15	14	19	22	24	24
16	15	20	23	24	24
17	16	21	24	24	24
18	17	21	24	24	24
19	18	22	24	24	24
20	19	24	24	24	24
21	20	24	24	24	24
22	21	24	24	24	24
23	22	24	24	24	24
24	23	24	24	24	24

"Tabella delle regole evolutive classe C.U."

Classe di merito C.U.	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, TUA assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto. TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della

posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un familiare convivente.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **19** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale (F).

i) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

Spazio lasciato volutamente vuoto

Rischi diversi

Premessa

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

Norme comuni alle sezioni diverse da R.C. Auto

Art. 24 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e Principato di Monaco nonché per tutti gli altri Stati dell'Unione europea e per Croazia, Liechtenstein, Svizzera e Andorra.

Qualora sia stipulata anche la copertura Responsabilità civile da circolazione, l'assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 25 Adeguamento automatico del valore assicurato

Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno 6 mesi alla data di stipulazione del contratto, TUA, limitatamente alle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" e, di conseguenza, il relativo premio.

Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal contraente.

L'adeguamento automatico non sarà effettuato:

Quando il valore del modello dell'autovettura non è pubblicato dalla rivista "Quattroruote";

quando all'atto dell'emissione la marca e il modello non sono stati selezionati dai listini della rivista "Quattroruote".

Art. 26 Denunce di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800 entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro sarà richiesta l'indicazione della data,

del luogo, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).

Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo, attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 30, 3° e 4° comma.

In caso di incendio, furto, rapina o comunque di sinistro di origine presumibilmente dolosa, deve essere fatta tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità del danno. Copia di tale denuncia è da allegare alla denuncia di sinistro.

**Art. 27
Determinazione
dell'ammontare
del danno**

Premesso che si considera danno totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto siano pari o superiori al valore commerciale del portafoglio al momento del sinistro, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" per i veicoli in esso indicati, mentre per quelli non ricompresi in tali listini si farà riferimento alle riviste specializzate. Gli optional e gli accessori sono compresi in tale valore. Si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino.

Il danno totale relativo ad autovetture uso privato, limitatamente ai 6 mesi successivi la data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tener conto del degrado d'uso, con riferimento al valore di listino e nei limiti della somma assicurata.

Il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, sarà liquidato senza tenere conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, della linea di scarico (marmitta) e del motore.

Il valore dei pezzi di ricambio, relativi a gomme, batteria, linea di scarico e motore, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

Relativamente alla sola garanzia "Kasko", qualora sottoscritta, si conviene invece che:

- in caso di danno totale si dovrà sempre tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino;
- il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, che si verifica entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tenere

conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, della linea di scarico (marmitta) e del motore. L'indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso, mancato godimento o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero e custodia del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, TUA risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, in proporzione al rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistro e i canoni complessivi.

Art. 28
Scoperto e
franchigia

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, TUA corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato.

Art. 29
Liquidazione dei
danni - Nomina
dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti:

tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 30
Riparazioni-
sostituzioni in
natura delle cose
danneggiate

TUA ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. **L'assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso di TUA.**

Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale consenso non avviene entro 15 giorni dalla data della denuncia di sinistro, questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di TUA.

In tal caso l'Assicurato deve comunque:

- **conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- **presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.**

Art. 31
Pagamento
dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Relativamente al veicolo, in caso di danno totale, a richiesta di TUA, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo. Per la sola garanzia "Furto", **l'assicurato deve per questo produrre a TUA i seguenti documenti:**

- **estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato;**
- **certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;**
- **procura notarile a vendere nel caso previsto dal seguente Art. 32;**
- **la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;**
- **certificato di chiusura inchiesta, a semplice richiesta di TUA.**

Art. 32
Recuperi

L'assicurato è tenuto ad informare TUA non appena abbia notizia

del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo: TUA risponde dei danni a norma dell'Art. 29 e seguenti. In tal caso, TUA si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite TUA oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a TUA. Nel primo caso **l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di TUA ed agevolando le operazioni connesse.** Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se TUA ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra TUA e assicurato.

Condizioni Speciali CVT

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

U Collisione con animali selvatici

La garanzia FENOMENI NATURALI si intende estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con animali selvatici.

Alla denuncia di sinistro di cui all'art. 26, il Contraente dovrà allegare copia della denuncia vistata fatta all'Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico.

Incendio

Art. H.1 Oggetto del contratto

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera),

azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Qualora espressamente richiamata in polizza la prestazione in forma a "primo rischio assoluto", l'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata dall'Art. 27.

Art. H.2
Esclusioni

Sono **esclusi** dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciaciture non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;**
- 6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.**

Fenomeni naturali

Art. I.1
Oggetto del contratto

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori,

causati da vento, trombe d'aria, trombe marine, uragani, bufere e tempeste, compresa la grandine, l'urto con animali selvatici.

L'urto con animali selvatici è compreso solo se richiamata in polizza la condizione speciale U.

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato in polizza.

Art. I.2
Esclusioni

Sono **esclusi** dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, alluvioni, inondazioni, allagamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;**
- 6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.**

Art. J.1
Oggetto del contratto

Furto e rapina

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma

"Totale");

- furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso (forma "Totale e parziale").

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono tuttavia compresi se conseguenti a collisione con veicoli identificati.

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, può essere prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Per gli autotassametri, il valore assicurato complessivo degli accessori non può superare il 15% del valore assicurato degli stessi.

Art. J.2
Esclusioni

Dalla garanzia sono **esclusi**:

- 1) **i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 2) **i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 3) **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 4) **i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.**

Art. K.1
Oggetto del
contratto

Atti vandalici

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo.

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato

in polizza.

Art. K.2
Esclusioni

Sono **esclusi** dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciate non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
 - 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
 - 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
 - 4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
 - 5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
 - 6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato;
 - 7) i danni causati da altro veicolo in circolazione;
 - 8) nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.
-

Cristalli

**Art. L.1
Assicurazione
cristalli**

TUA assicura i danni materiali e diretti derivanti all'assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in polizza, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia o con altro contratto emesso separatamente con TUA (incendio, furto, eventi socio politici, eventi atmosferici, kasko). La garanzia opera fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo ed indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. **Le riparazioni/sostituzioni eseguite presso i centri non convenzionati con TUA, saranno rimborsate con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro.**

I centri convenzionati sono Doctor Glass (Numero verde 800.10.10.10) e Carglass (Numero verde 800.42.22.16)

**Art. L.2
Esclusioni**

La garanzia non è valida per:

- 1) Danni esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;**
- 2) i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;**
- 3) i danni a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;**
- 4) i danni causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto;**
- 5) i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi**

Kasko

**Art. M.1
Oggetto del
contratto**

TUA, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli optional stabilmente fissati sul veicolo, forniti ed installati dalla casa costruttrice, a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato (forma "Collisione");
- collisione con altro veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada (forma "Totale") avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private;
- collisione con altro veicolo a motore identificato a seguito del quale il veicolo subisce danni complessivi di importo superiore all'80% del valore commerciale (Forma "Collisione Danno Totale"); rimangono pertanto esclusi i danni inferiori o parziali.

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, è prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Art. M.2
Esclusioni

Sono **esclusi** dall'assicurazione:

- 1) **danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;**
- 2) **i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;**
- 3) **i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 4) **i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 5) **i danni determinati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, nonché i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate per la riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 6) **i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;**
- 7) **i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;**
- 8) **i danni subiti da veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;**
- 9) **i danni subiti da veicoli con targa in prova;**
- 10) **i danni subiti da veicoli dati a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- 11) **i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.**

Rimborso oneri fiscali

Art. N.1
Rimborso oneri
fiscali

TUA, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:

- l'importo degli oneri fiscali relativo all'assicurazione della sezione R.C. Auto, per il periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio già pagata;
- la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

La garanzia **non è operante** qualora il furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Ripristino Airbag

Art. O.1
Ripristino degli
airbag

La garanzia è prestata fino a di 500 euro per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per incidente da circolazione con veicolo identificato. **La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Art. O.2
Soccorso vittime
della strada

La garanzia è prestata fino a 250 euro per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, **comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a TUA entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.**

Art. O.3
Fenomeno
elettrico

La garanzia è prestata fino a 250 euro per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di fenomeno elettrico. **Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria**

Inconvenienti furto

Art. P.1
Perdita o
sottrazione chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa le spese

<p>Art. P.2 Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate</p>	<p>sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 250 euro per evento previa presentazione di regolare fattura.</p>
<p>Art. P.3 Spese di recupero, custodia e parcheggio</p>	<p>TUA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 250 euro per sinistro.</p>
<p>Art. P.4 Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo dopo furto o rapina</p>	<p>In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa fino alla concorrenza di 250 euro (elevato a 1.000 euro nel caso di recupero all'estero) per sinistro le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento stesso.</p>
<p>Art. P.4 Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo dopo furto o rapina</p>	<p>In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, TUA <i>rimborserà</i> fino alla concorrenza di 100 euro per sinistro le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.</p>

Patente, documenti e targa

<p>Art. Q.1 Spese per la duplicazione della patente di guida</p>	<p>TUA, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.</p> <p>La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.</p>
<p>Art. Q.2 Spese per documenti a seguito di furto totale</p>	<p>TUA si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il certificato di perdita di possesso; - l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A. <p>La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.</p>
<p>Art. Q.3 Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa</p>	<p>TUA si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro presentazione della copia</p>

della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 euro** per sinistro.

Inconvenienti incendio**Art. R.1
Responsabilità
civile da incendio**

Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo, agli autocarri, agli autobus, ai veicoli ad uso speciale o alle roulotte, TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 150.000 euro**.

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- 3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- 4) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio;
- 5) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 6) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- 7) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- 8) alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

TUA rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo identificato in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'assicurato salvo il caso di dolo o colpa grave dei medesimi.

**Art. R.2
Gestione delle
vertenze e spese
legali**

Relativamente all'articolo che precede, TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici,

avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. R.3
Ripristino box di
proprietà

Limitatamente alle autovetture - uso privato - e autoveicoli - trasporto promiscuo - TUA si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è **prestata fino ad un massimo di 2.500 euro per sinistro.**

Non Auto

Responsabilità civile per guida di mezzi non soggetti alla legge

Art. S.1
Oggetto del
contratto

TUA con il limite massimo di 250.000 euro per ogni sinistro, si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata,

inerente ai seguenti rischi:

- a) proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
- b) uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche;
- d) proprietà o uso di mezzi, nell'ambito di impianti sportivi, di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
- e) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
- f) in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia è prestata con una franchigia di 250 euro.

Art. S.2
Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- 3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- 4) subiti da persone che in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- 5) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- 6) derivanti da proprietà o possesso, uso e guida, di veicoli e natanti a motore, nonché di mezzi per il volo da diporto e sportivo;
- 7) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 8) da furto;
- 9) dalla partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività sportiva professionale;
- 10) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 11) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- 12) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- 13) dalla proprietà o uso di mezzi comunque assoggettati al rispetto della Legge.

Art. S.3

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle

Gestione delle vertenze e spese legali

vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Infortuni proprietario alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo o come trasportato su mezzi pubblici

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" valide per tutte le sezioni:

Beneficiario:	la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale TUA deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.
Circolazione:	il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che

**Invalidità
Permanente:**

produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.

Ricovero:

la degenza comportante pernottamento in istituto di cura (pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera) documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

Condizioni generali

**Art. 5.4
Oggetto del
contratto**

TUA si impegna ad erogare le prestazioni stabilite in polizza, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato, durante il periodo di validità della polizza, subisca un infortunio alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge quali:

- a) velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
- b) monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche;
- d) nell'ambito di impianti sportivi, mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
- e) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
ovvero in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- f) colpa grave dell'assicurato;
- g) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- h) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Inoltre l'assicurazione comprende:

- i) asfissia non dipendente da malattia;
- j) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- k) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- l) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- m) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- n) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e

delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. 5.5
Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) infortuni subiti alla guida di mezzi soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge o comunque a motore non elettrico;
- 2) infortuni subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- 3) sport aerei in genere, o che comunque prevedano l'uso di mezzi aerei, compreso il volo da diporto o sportivo (deltaplano, paracadute, parapendio e simili);
- 4) la pratica dei seguenti sport: guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), downhill, hockey a rotelle e su ghiaccio motonautica, immersione subacquea con autorespiratore, navigazione in mare in solitaria, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, sport equestri;
- 5) la partecipazione a corse, gare, nonché le relative prove ed allenamenti;
- 6) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
- 7) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché da persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- 8) gli infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, farmaci), nonché le malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
- 9) gli infortuni causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- 10) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- 11) subiti nell'esercizio di attività professionali;

- 12) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile a termini di polizza;
- 13) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- 14) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. 5.6
Forma di garanzia

La garanzia è prestata per le seguenti somme assicurate:

- caso morte: 100.000 euro;
- caso invalidità permanente: 100.000 euro.

Art. 5.7
Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, TUA liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, TUA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. 5.8
Invalidità

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità

permanente da
infortunio

permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
-al di sopra della metà della coscia	70%	
-al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
-al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
amputazione di:		
-un piede	40%	
-ambidue i piedi	100%	
-un alluce	5%	
-un altro dito del piede	1%	
-una falange dell'alluce	2,5%	

ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
anchilosi del ginocchio in estensione	25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
-una vertebra cervicale	12%
-una vertebra dorsale	5%
-dodicesima dorsale	10%
-una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

**Art. S.9
Franchigia su
Invalidità
Permanente**

Per le prestazioni previste dall'Art. S.8 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10%. Se l'invalidità permanente supera il 10% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.

**Art. S.10
Invalidità
specificata**

Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili a termini di polizza, di grado non inferiore al 66%, accertato con i criteri di cui all'Art. S.8, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

**Art. S.11
Cosa fare in caso
di sinistro**

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica

dall'infortunio;

- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.
-

Art. 5.12
Criteria di
indennizzabilità

TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità o malattie o minorazioni preesistenti (sia in caso di aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Quindi, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. 5.13
Valutazione del
danno ed
operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di due periti medici, nominati uno per parte con apposito atto unico. I due periti possono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei periti medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

**Art. 5.14
Pagamento
dell'indennizzo**

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

**Art. 5.15 Rinuncia
all'azione di
surroga**

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Assistenza Start

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:

Il contraente della polizza, il proprietario ed il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.

**Struttura
organizzativa:**

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno – che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni previste in polizza.

Contraente:

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Decorrenza e
durata:**

Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.

Estensione

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della

territoriale:	Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e all'Estero.
Furto:	Il reato, previsto dall' art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Guasto:	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l' Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente:	Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico
Prestazione:	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Rapina:	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sinistro:	Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Società:	TUA Assicurazioni S.p.A.
Veicolo:	Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto cose e/o persone, camper, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70; motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente

capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800

Oppure al numero di Milano: **02-58.28.69.82**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. targa e modello del veicolo;
4. numero di polizza preceduto dalla sigla **TULI**;
5. indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Servizi di assistenza

**Art. VD.1.
Soccorso stradale
- Traino**

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente dall'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché **entro un raggio di 25 Km** dal luogo in cui si è verificato l'evento.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

**Art. VD.2
Officina Mobile in
Italia –
Depannage**

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "traino".

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.

Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento l'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

**Art. VD.3
Recupero del
veicolo fuori
strada**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

**Art. VD.4
Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro di Euro 60 a notte per persona e di Euro 300,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

**Art. VD.5
DELIMITAZIONI ED
EFFETTI GIURIDICI
RELATIVI A TUTTE**

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Light, Vip, Top.

**LE PRESTAZIONI
SERVIZIO
ASSISTENZA**

- Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei

Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

- **Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**
 - **L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.**
 - **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.**
-

Assistenza Avant

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:	Il contraente della polizza, il proprietario ed il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.
Struttura organizzativa:	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell' anno – che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni previste in polizza.
Contraente:	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Decorrenza e durata:	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
Estensione territoriale:	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e all'Estero.
Furto:	Il reato, previsto dall' art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Guasto:	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l' Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente:	Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico
Prestazione:	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Rapina:	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da

chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Società: TUA Assicurazioni S.p.A.

Veicolo: Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto cose e/o persone, camper, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70; motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800

Oppure al numero di Milano: **02-58.28.69.82**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. targa e modello del veicolo;
4. numero di polizza preceduto dalla sigla **TUTO**;
5. indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Servizi di assistenza

Art. VE.1 Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché **entro un raggio di 25 Km** dal luogo in cui si è verificato l'evento.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 700,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VE.2 Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "traino".

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro300,00 per sinistro.

Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento l'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. VE.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la

Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 700,00 per sinistro.**

L' eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell' Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

**Art. VE.4.
Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro di Euro 100,00 a notte per persona e di Euro 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

**Art. VE.5
Demolizione del
veicolo in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;
- (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la

decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. **L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".**

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro – attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

**Art. VE.6
Richiesta di
documenti in caso
di furto totale del
veicolo**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

**Art. VE.7
Auto in sostituzione
in Italia**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice**, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- **sette giorni consecutivi in caso di guasto;**
- **quindici giorni consecutivi in caso di incidente, furto tentato;**
- **quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.**

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

**Art. VE.8
Invio Taxi per il ritiro
dell'auto sostitutiva**

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di **Euro 50,00** per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate

**Art. VE.9
Viaggio per il
recupero del
veicolo**

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

**Art. VE.
10 Recupero del
veicolo**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata

della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di Euro 500,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

Art. VE.11
Rimpatrio del
veicolo a mezzo
pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. VE.12
Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o

Art. VE.13
Invio di
un'autoambulanza
in Italia

tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, **successivamente al ricovero di primo soccorso**, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00**.

Art. VE.14
Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare **il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:**

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. VE.15
Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa**

Art. VE.16 Viaggio di un familiare	<p>avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.</p> <p>Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.</p> <p>Qualora, a seguito di infortunio, l'assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.</p>
Art. VE. 17 Accompagnamento minori	<p>Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.</p> <p>La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.</p> <p>Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.</p> <p>L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.</p>
Art. VE.18 Prolungamento soggiorno	<p>Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla</p> <p>data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.</p> <p>Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.</p>
Art. VE.19 Anticipo spese legali	<p>In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per sinistro.</p>

Art. VE.20
Anticipo delle
cauzioni penale e
civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

Art. VE.21
DELIMITAZIONI ED
EFFETTI GIURIDICI
RELATIVI A TUTTE LE
PRESTAZIONI
SERVIZIO
ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Light, Vip, Top.

- **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.**
- **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
- **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**

- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Assistenza Special

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:	Il contraente della polizza, il proprietario ed il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.
Struttura organizzativa:	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell' anno – che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni previste in polizza.
Contraente:	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Decorrenza e durata:	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
Estensione territoriale:	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e all'Estero.
Furto:	Il reato, previsto dall' art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Guasto:	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l' Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciaciture non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente:	Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico
Prestazione:	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Rapina:	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da

chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Società: TUA Assicurazioni S.p.A.

Veicolo: Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto cose e/o persone, camper, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70; motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800

Oppure al numero di Milano: **02-58.28.69.82**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. targa e modello del veicolo;
4. numero di polizza preceduto dalla sigla **TUVI**;
5. indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Servizi di assistenza

Art. VF.1 Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché **entro un raggio di 25 Km** dal luogo in cui si è verificato l'evento. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 700,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VF.2 Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "traino".

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro300,00 per sinistro.

Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento l'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. VF.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di**

Euro 700,00 per sinistro.

L' eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell' Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VF.4
Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro di Euro 100,00 a notte per persona e di Euro 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Art. VF.5
Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- **libretto di circolazione (originale);**
- **foglio complementare / certificato di proprietà (originale);**
- **targhe autoveicolo;**

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- **codice fiscale (fotocopia);**
- **documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la

demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. **L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".**

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro – attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Art. VF.6
Richiesta di
documenti in caso
di furto totale del
veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- **estratto cronologico generale di possesso;**
- **perdita di possesso;**

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. VF.7
Auto in sostituzione
in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice**, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- **sette giorni consecutivi in caso di guasto;**
- **quindici giorni consecutivi in caso di incidente, furto tentato;**

- **quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.**

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

Art. VF.8
Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di **Euro 50,00** per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate

Art. VF.9
Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Art. VF.10
Recupero del veicolo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con

L'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di Euro 500,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

Art. VF.11
Rimpatrio del
veicolo a mezzo
pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. VF.12
Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più

Art. VF.13
Invio di
un'autoambulanza
in Italia

opportuna da effettuare in suo favore.

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, **successivamente al ricovero di primo soccorso**, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00**

Art. VF.14
Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare **il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:**

- **aereo sanitario;**
- **aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;**
- **treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;**
- **autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).**

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. VF.15
Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa**

	<p>adeguate.</p> <p>Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.</p>
<p>Art. VF.16 Viaggio di un familiare</p>	<p>Qualora, a seguito di infortunio, l'assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.</p>
<p>Art. VF.17 Accompagnamento minori</p>	<p>Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.</p> <p>La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.</p> <p>Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.</p> <p>L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.</p>
<p>Art. VF.18 Prolungamento soggiorno</p>	<p>Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.</p> <p>Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.</p>
<p>Art. VF.19 Anticipo spese legali</p>	<p>In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per sinistro.</p>
<p>Art. VF.20</p>	<p>In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato</p>

**Anticipo delle
cauzioni penale e
civile**

in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**Art. VF.21
Auto in sostituzione
immediata
(Prestazione
erogata solo in
Italia)**

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata una delle prestazioni "Soccorso stradale – Traino" oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione.

Tale **autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata**, sarà fornita **compatibilmente con le disponibilità** del centro di noleggio, presso il luogo di fermo del veicolo, o, **qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.** Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e **fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla prestazione "Auto in sostituzione in Italia".**

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. **Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.**

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato,**

che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;

operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

**Art. VF.22
Invio pezzi di ricambio**

Qualora, in conseguenza di sinistro (verificatosi all'estero), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, **sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

**Art. VF.23
Interprete a disposizione (all'estero)**

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.**

**Art. VF.24
Abbandono legale (all'estero)**

Qualora, nei casi previsti dalla prestazione "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

**Art. VF.25
Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno

degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. VF.26
Trasferimento in un
centro ospedaliero
attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell'Assicurato;
- ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che la **Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea:**
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza;
 - ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Art VF 27.
Rientro dal centro
ospedaliero
attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se

ritenuta necessaria dai medici della stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Light, Vip, Top.

- **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.**
- **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
- **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**

- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Protezione legale

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo indicato in polizza.
Fatto accidentale:	l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, sempreché tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
Sinistro o caso assicurativo:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.
Unico sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è affidata da TUA ad ARAG Assicurazioni S.p.A., con Sede e Dir. Generale in viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411;
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045/8290557;
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449.

Spese garantite

Art. Y.1 Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni

**Oggetto
dell'assicurazione**

della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 4;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 5;**
- d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- e) le spese di giustizia;
- f) il contributo unificato (D.L. 11/03/02 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. Y.11 comma 3.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrante.

**Art. Y.2
Delimitazioni
dell'oggetto
dell'assicurazione**

L'Assicurato è tenuto a :

- a) **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- b) **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

TUA non si assume il pagamento di:

- a) **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- b) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Minima auto

**Art. Y.3
Casi assicurati**

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al

locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La copertura **non opera** quindi per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, **opera con un massimale elevato ad euro 20.000.**

- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 9).

c) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alla lettera b) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Incidenti

Art. Y.4
Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui

all'art. 148 della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, opera con un massimale elevato ad euro 30.000.

- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni) esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 9).

- b) sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) **l'assistenza** nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- d) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa;

- e) **ARAGTEL – Consulenza Telefonica (operante solo se il veicolo assicurato è un'autovettura ad uso privato).**

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le prestazioni previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.508.008**, "ARAGTEL", a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi

dinanzi all'autorità giudiziaria.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Patente

Art. Y.5
Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate all'assicurato/conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui **targa** sia indicata in polizza e precisamente:

a) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le **sanzioni amministrative** accessorie di rifiuto, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

La presente prestazione opera in deroga all'Art. Y.10 punto 1), limitatamente alla materia amministrativa;

b) **proporre opposizione o ricorso** avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti **la decurtazione di un punteggio pari o superiore a 4 punti**. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;

c) presentare **ricorso amministrativo o giurisdizionale** alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che determinano **l'illegittima variazione del punteggio sulla patente** dell'Assicurato.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Controversie

Art. Y.6
Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) sostenere controversie nascenti da pretese **inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché **il valore in lite sia superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro**.

La presente garanzia, in deroga all'Art. Y.7, opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite:

- le controversie relative all'acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato;
 - le controversie relative alla vendita del veicolo assicurato e dichiarato in polizza avvenute fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.
- b) **l'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- c) **proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione** avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale, sempreché **il valore in lite sia superiore a 250 euro.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e **limitatamente alla materia amministrativa;**

- d) gli **arbitrati** per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- e) **anticipo** da parte di TUA, fino ad **un importo massimo equivalente in valuta locale a 11.000 euro, della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. **L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi a TUA entro un mese dalla data di erogazione.**

Norme comuni alla sezione

Art. Y.7 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di procedimento penale, nonché quelle previste dall'Art. Y.4 lettera b) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Per le prestazioni garantite agli Artt. Y.5 lettera b), Y.3 lettera b), Y.4 lettera d), Y.5 lettera a), Y.6 lettera c) l'assicurazione vale per i casi

assicurativi che insorgono in Europa sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Art. Y.8
Estensione della
garanzia ad altre
fattispecie di
circolazione

Le garanzie della presente sezione valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. Y.9
Insorgenza del
caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative e per le indennità;
- d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, nel caso di controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA, nei modi e nei termini del successivo Art. Y.11, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia **non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. Y.10
Esclusioni e
modifiche

Le garanzie non sono valide:

- 1) in materia fiscale ed amministrativa;
- 2) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 3) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- 4) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;
- 5) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 6) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- 7) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- 8) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- 9) per controversie nei confronti di TUA salvo quanto disposto dall'art. Y.4 e di ARAG.

Inoltre, le garanzie "Patente", di cui all'Art. Y.5, non sono valide:

- 10) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della

patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Y.5;

11) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;

12) limitatamente agli Artt. Y.3 lettera b), Y.4 lettera d), Y.5 lettere a) e b), Y.6 lettera c) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. Y.11
Denuncia del
caso assicurativo
e libera scelta del
Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a TUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.

Art. Y.12 Fornitura
dei mezzi di
prova e dei
documenti
occorrenti alla
prestazione della
garanzia
assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) **informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- b) **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. Y.13
Gestione del caso
assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra ARAG ed il legale a norma dell'Art. Y.11, la pratica

verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG ed il legale incaricato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e TUA e/o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la possibilità dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Art. Y.14
Recupero di
somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

**Art. Y.15
Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da ARAG/TUA.

Protezione conducente

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Beneficiario:	la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale TUA deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.
Circolazione:	il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente:	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.
Istituto di cura:	ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ricovero:	la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

Condizioni generali

**Art. 2.1
Oggetto del contratto**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a) colpa grave dell'assicurato;
- b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione

- che non vi abbia preso parte attiva;
- c) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- Inoltre l'assicurazione comprende:
- d) asfissia non dipendente da malattia;
- e) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, **con esclusione della malaria;**
- i) le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.**

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. Z.2
Le esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;**
- 2) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;**
- 3) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;**
- 4) gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;**
- 5) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;**
- 6) gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al**

momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;

- 7) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;**
- 8) il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man;**
- 9) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;**
- 10) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;**
- 11) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.**

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. Z.3
Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, TUA liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, TUA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. Z.4
Invalità
permanente da
infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
-al di sopra della metà della coscia	70%	
-al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
-al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
amputazione di:		
-un piede	40%	
-ambedue i piedi	100%	
-un alluce	5%	
-un altro dito del piede	1%	

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
-una falange dell'alluce		2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile		max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
anchilosi del ginocchio in estensione		25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica		15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%
ambidue gli occhi		100%
perdita anatomica di un rene		15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
sordità completa di un orecchio		10%
sordità completa di ambedue le orecchie		40%
perdita totale della voce		30%
stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
esiti di frattura scomposta di una costa		1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
-una vertebra cervicale		12%
-una vertebra dorsale		5%
-dodicesima dorsale		10%
-una vertebra lombare		10%
esiti di frattura di un metamero sacrale		3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione

con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. 7.5
Criteri di
indennizzabilità

TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. 7.6
Franchigia su
Invalidità
Permanente

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie.

- 1) sulla parte fino a 150.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, della **franchigia percentuale indicata in polizza**. Però, nel caso in cui in polizza sia riportata la dicitura "Franchigia 0%", la liquidazione dell'invalidità permanente avverrà sulla base della seguente tabella:

GRADO % DI IP ACCERTATO	% DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA
1%	0,3%
2%	0,6%
3%	1%
4%	2%
5%	2,5%
6%	3%
7%	4%
8%	6%
9%	8%
10% e oltre	pari al grado di IP accertato

- 2) sulla parte eccedente 150.000 euro e fino a 250.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, di una **franchigia pari al massimo tra il 5% e la franchigia percentuale indicata in polizza;**
- 3) sulla parte eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di **una franchigia del 10%** sul grado di invalidità permanente accertato;
- 4) sulla parte eccedente 500.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di **una franchigia del 15%** sul grado di invalidità permanente accertato.

Art. Z.7
Invalidità
specificata

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le franchigie dell'articolo che precede, mentre in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore a 66% della totale TUA riconoscerà l'intera somma assicurata.

Art. Z.8
Rimborso spese
cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, TUA assicura **fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale** il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute, nei 180 giorni successivi all'infortunio:

- a) Se c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale
 - a1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici);
 - a2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici

e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;

- a3) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**).

Per le spese di cui ai punti a1) e a3) il rimborso viene riconosciuto **fino al massimo del 30%** della somma assicurata;

- a4) tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio. **Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.**

- b) Se non c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale

Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (**escluse le spese di natura alberghiera**). Per queste spese **il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 20% della spesa documentata e con il minimo di 100 euro per ogni sinistro. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.**

- c) Cure e protesi dentarie da infortunio

c1) cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;

c2) protesi dentarie **con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.**

Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", TUA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e **dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale**, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate

Art. Z.9
Diaria da ricovero

TUA, in caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato per infortunio, corrisponde allo stesso l'indennità giornaliera prevista in

polizza per ciascun giorno di degenza, **per la durata massima di 180 giorni** per ogni infortunio e per un periodo **non superiore a 300 giorni per più sinistri** che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo. **Il giorno di dimissione dall'istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni.** Non si fa luogo ad indennizzo se il periodo di degenza **è pari o inferiore a 3 giorni.** Se il periodo di degenza supera i 3 giorni, l'indennità viene corrisposta senza applicazione della franchigia. In caso di day hospital, purché per un periodo continuativo **non inferiore a 3 giorni**, salvo giorni festivi, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% dell'indennità giornaliera prevista in polizza per il caso di ricovero.

Art. Z.10
Cosa fare in caso
di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Art. Z.11
Denuncia del
sinistro

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, **l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;**
- **copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Per la garanzia "Indennità per ricovero" TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato, a ricovero ultimato e su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Per la garanzia "Diarìa", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta.

Per la garanzia "Rimborso spese cura", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a

cura ultimata, della seguente documentazione:

- **intervento chirurgico, alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;**
- **accertamenti diagnostici ambulatoriali, alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.**

Qualora il debito per spese mediche dell'assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, TUA pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell'assicurato, dedotte le franchigie pattuite. TUA effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute. TUA si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

**Art. 7.12
Controversie sulla
determinazione
dell'indennizzo**

Qualora tra TUA e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventual-mente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle com-petenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dis-senziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

L'assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

Art. Z.13
Pagamento
dell'indennizzo

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. Z.14
Rinuncia
all'azione di
surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Spazio lasciato volutamente vuoto